

---

**Bando di gara per la fornitura di gas metano  
per l'anno termico 2014/15  
ai soci della Società Consortile Energia Toscana**

**CAPITOLATO SPECIALE DI GARA**

**1. OGGETTO DELLA GARA**

Fornitura di circa 36 milioni di Smc/anno, suddivisi in 17 lotti **ad assegnazione indipendente** distinti per ambito territoriale<sup>1</sup> e somministrati da un grossista (nel seguito denominato Offerente) ai siti utilizzatori della **Società Consortile Energia Toscana** (nel seguito denominata Cliente), costituito tra Pubbliche Amministrazioni e con sede in **Piazza dell'Indipendenza 16 - 50129 FIRENZE**, a fronte di contratti bilaterali stipulati sul libero mercato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 maggio 2000 n.164, della durata di mesi 12 (dodici) e con decorrenza 1/10/2014, senza rinnovo automatico.

**2. IMPORTO STIMATO**

L'importo complessivo massimo stimato dell'appalto, corrispondente all'onere di fornitura annuale di cui alla tariffa regolata dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico<sup>2</sup>, è di € **23.923.271,85 al netto di I.V.A.**

Non sussistono costi relativi alla sicurezza.

**3. INFORMAZIONI GENERALI SUL CLIENTE**

Alla data di pubblicazione del presente bando, la Società Consortile Energia Toscana riunisce 104 soci fra diretti e indiretti (le cui quote di capitale sono possedute da ANCI Toscana o UNCEM Toscana) tra cui:

- 12 ASL: Arezzo, Empoli, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Siena, Versilia, Massa, Prato
- 3 Aziende Ospedaliere: Careggi, Meyer, Universitaria Pisana
- la Regione Toscana (uffici centrali e del Consiglio Regionale)
- 5 Province: Arezzo, Siena, Livorno, Pistoia e Firenze
- le Università di Siena, Firenze e Pisa, la Scuola Normale Superiore di Pisa e la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa
- il Diritto allo Studio Universitario toscano
- 8 Camere di Commercio: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Siena
- UnionCamere Toscana
- Unione dei Comuni della Valdichiana Senese
- ANCI Toscana e UNCEM Toscana
- 55 Comuni, fra cui: Firenze, Empoli, Viareggio, Quarrata, Cavriglia, Piombino, Bagno a Ripoli, Castelnuovo di Val di Cecina, Vinci, Certaldo, Loro-Ciuffenna, Pomarance, Borgo San Lorenzo, Sorano, Poggibonsi, Londa, Castiglion Fiorentino, Montecatini Val di Cecina, Greve in Chianti, Fabbriche di Vallico, Fucecchio, Cavriglia, Tavarnelle Val di Pesa, Lamporecchio, Montepulciano, Torrita di Siena, Lastra a Signa, Scandicci

---

<sup>1</sup> Con possibilità di estensione a nuovi punti di prelievo afferenti alla Società Consortile Energia Toscana nel corso di validità dei contratti di fornitura, purché ubicati in ambiti territoriali messi a gara e fino a un aumento massimo del 20% del volume complessivo di gas assegnato a ciascun fornitore.

<sup>2</sup> Valore stimato sulla base della componente tariffaria P<sub>FOR</sub> vigente alla data di compilazione del bando, come stabilita dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico per il secondo trimestre 2014, aumentata di 30 c€/Smc a copertura di oneri di distribuzione e accise e di uno spread di vendita di 10 c€/Smc (in coerenza con il criterio di calcolo riportato nella Convenzione Consip Gas Naturale 7), per un totale di 65,854 c€/Smc.

- 3 Comunità Montane: Cetona, Montagna Fiorentina, Lunigiana
- l'Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Toscana
- il consorzio di Bonifica Area Fiorentina e quello Auser Bientina
- ESTAV Sud-Est
- ASP Firenze Montedomini e ASP città di Siena
- Acquatempra
- Cosvig
- CASA S.p.A
- Progetto Carrara
- ASM Prato

**E' previsto, nel corso della fornitura, l'ingresso di altre Pubbliche Amministrazioni aventi punti di prelievo in Toscana.**

#### **4. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA**

Il prelievo del metano avverrà in luoghi di consumo posti sul territorio della Regione Toscana, elencati, per quanto noto al momento della pubblicazione del presente bando, nell'Allegato al presente capitolato speciale di gara.

I dati di dettaglio indicati in tale allegato sono relativi ai consumi dell'ultimo anno. Eventuali aggiornamenti dei volumi o dei siti, utili ai fini della firma dei contratti di fornitura e trasporto, saranno comunicati al vincitore della gara in tempo utile per espletare le formalità del caso.

Come specificato in dettaglio nel Disciplinare di gara, l'aggiudicazione di ciascun lotto è del tutto indipendente da quella degli altri.

Tutte le utenze hanno carattere di "**non interrompibilità**" della fornitura, nel senso che nessuna di esse aderisce al servizio volontario di contenimento dei consumi di gas per l'A.T. 2014/15 (attivato dal Ministero dello Sviluppo Economico per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, in caso di condizioni climatiche particolarmente rigide o di grave deficit di disponibilità di gas naturale).

#### **5. STIPULA DEL CONTRATTO E DURATA**

La stipula del contratto avverrà nelle forme previste dall'art. 11, comma 13, del d.lgs. 163/2006. Il contratto avrà validità **dalle ore 00.00 del 01/10/2014 alle ore 24.00 del 30/9/2015**, senza rinnovo automatico.

Tutti gli offerenti, vincitori e non, rimangono vincolati alla propria offerta dal momento della sua presentazione fino al 15/10/2014. I clienti rimangono impegnati dal momento dell'aggiudicazione finale del lotto d'interesse.

**La fornitura non potrà essere automaticamente rinnovata alla sua scadenza.**

#### **6. CORRISPETTIVI**

Il prezzo P<sub>0</sub> offerto in fase di gara è da intendersi onnicomprensivo per il cliente, salvo tariffa di distribuzione e misura, accise, loro addizionali e IVA. Per tariffa di distribuzione e misura si intende la Tariffa Obbligatoria di distribuzione e misura fissata dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico tramite la Del.573/2013/R/gas (RTDG, Titolo 4) e successive modifiche e integrazioni.

Tale prezzo, riferito al 2° trimestre 2014, sarà aggiornato in ogni trimestre successivo in base alle variazioni riportate dall'indice<sup>1</sup>  $P_{FOR,t}$  di cui alla Convenzione Consip Gas Naturale 7, secondo la seguente formula:

$$P_t = P_0 + (P_{FOR,t} - P_{FOR, 2^{\circ}trim2014})$$

in cui tutte le grandezze sono espresse in c€/Smc.

Il prezzo  $P_t$  calcolato in base alla formula precedente si intende corrispondente al potere calorifico superiore (PCS) di riferimento di 38,52 MJ/Smc; in ogni periodo di prelievo, tale prezzo sarà quindi adeguato proporzionalmente al PCS convenzionale vigente nel periodo di prelievo nell'ambito di pertinenza di ogni singolo Punto di Riconsegna.

Lo sconto  $S$  offerto in sede di gara, inferiore o uguale a 5 c€/Smc, fisso per tutta la durata contrattuale e da non adeguarsi con il Potere Calorifico Superiore, sarà riconosciuto alle amministrazioni contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello stabilito dal d.lgs. 9/11/2012, n.192, nonché (senza possibilità di cumulo degli sconti) a quelle che si impegneranno ad effettuare il pagamento delle fatture tramite SEPA (SDD).

#### **NOTA BENE:**

Ai volumi di gas espressamente utilizzati per alimentare impianti di produzione di energia elettrica verrà applicato un ulteriore sconto di 0,5 c€/Smc, fisso per tutta la durata contrattuale e da non adeguarsi con il Potere Calorifico Superiore.

### **7. ESTENSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRI PUNTI DI PRELIEVO**

**Il vincitore di ciascun lotto si impegna a praticare gli stessi prezzi, condizioni e patti contenuti nella propria offerta a tutte le Amministrazioni che aderiranno alla Società Consortile nel corso di validità dei contratti di fornitura, nonché ad eventuali nuovi punti di prelievo indicati dagli attuali Soci, purché ubicati nell'ambito territoriale messo a gara e fino a un aumento massimo del 20% del volume complessivo assegnato a ciascun fornitore, ai sensi del d.lgs. 163/06 e del suo regolamento di attuazione (DPR 207/10). Per i tempi di attivazione delle utenze, si veda sotto.**

### **8. LETTURA DEL GRUPPO DI MISURA**

La lettura del gruppo di misura gas e la fatturazione dei consumi di tutte le utenze oggetto del contratto dovranno avvenire conformemente a quanto stabilito dall'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas e il Sistema Idrico, in particolare nelle Delibere 229/01 (con specifico riferimento agli artt.3,4,5,6,7,8,9), ARG/com 164/08 (TIQV), ARG/gas 120/08 (RQDG) e tutte le loro successive modificazioni e integrazioni. In particolare, per quanto riguarda la Del.229/01, si ricordano le integrazioni e le modifiche apportate dalle Del. 21/02, 29/03, ARG/gas 69/09, ARG/gas 85/10, ARG/gas 104/10, ARG/gas 145/10, ARG/com 147/10, ARG/gas 206/10.

### **9. MODALITA' E TEMPI DI FATTURAZIONE**

Non potrà essere emessa più di una fattura mensile ad utenza, in un unico ciclo di fatturazione per tutte le utenze. In ogni caso, eventuali conguagli saranno conteggiati esclusivamente nelle fatture mensili successive.

Ogni fattura dovrà avere un proprio, univoco, identificativo.

---

<sup>1</sup> Indice riportato nell'Art.7 comma 7 dell'All.4-CapitolatoTecnico (pag.11) del bando di gara della Convenzione Consip Gas Naturale 7.  $P_{FOR,2^{\circ}trim2014}$  vale 25,854 c€/Smc.

In caso di fatture a credito, non potranno essere emesse in alcun modo fatture ad importo zero. In tale caso, infatti, dovrà risultare una fatturazione con importo negativo: il Socio del CET potrà quindi automaticamente stornare tale credito, in fase di pagamento, dall'importo complessivo delle fatture a debito dello stesso ciclo di fatturazione.

In ogni caso, nell'eventualità di fatture a credito, il fornitore non potrà compensare tale credito con eventuali debiti di fatture scadute senza previa autorizzazione da parte del Socio.

Non potranno essere emesse fatture riportanti interessi di mora se le fatture precedenti non saranno effettivamente scadute.

In caso di fatturazioni difformi da quanto riportato sopra, sarà facoltà del Socio del CET di poter richiedere nota di credito per tali documenti contabili e la riemissione degli stessi in modo conforme.

Nei confronti dei soci che ne facciano esplicita richiesta, l'offerente emetterà una fatturazione elettronica ai sensi della legge 244 del 24 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto in particolare del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 s.m.i.. Per tutti gli altri soci, la fatturazione sarà cartacea, da inviarsi comunque via pec (scannerizzazione, PDF, o simili).

Ai soci che ne facciano esplicita richiesta, entro 10 giorni dall'emissione della fattura, l'offerente trasmetterà un flusso dati di fatturazione secondo le specifiche contenute nel file "Tracciato flusso dati fatturazione" allegato al bando di gara (in un unico file mensile per ogni socio interessato).

In ogni caso, a prescindere dall'interesse manifestato in tal senso dai singoli soci, ogni fornitore dovrà trasmettere anche al CET il flusso dati di fatturazione, nel medesimo formato e in un unico file per gli interi volumi mensili fatturati, entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo a quello di emissione delle fatture.

## **10. MODALITA' E TEMPI DI PAGAMENTO**

Il pagamento dovrà avvenire nei tempi stabiliti dal d.lgs. 9/11/2012, n.192.

Ogni socio sarà libero di scegliere tra il pagamento tramite bonifico bancario e quello tramite SEPA (SDD).

In caso di ritardato pagamento delle fatture, saranno applicati gli interessi di mora previsti dal d.lgs. 9/11/2012, n.192, ovvero calcolati su base giornaliera ad un tasso pari al tasso di riferimento della BCE (operazioni di rifinanziamento principali) maggiorato di 8 punti percentuali.

## **11. GARANZIE**

Non è richiesta alcuna forma di fideiussione o analoga forma di garanzia che comporti oneri per il cliente.

## **12. ATTIVAZIONE DELLE UTENZE**

Per tutte le utenze messe a gara la fornitura si attiverà il 1° ottobre 2014.

In merito ad utenze non previste nell'elenco messo a gara, in quanto aggiunte nel corso dell'anno termico, il Fornitore si impegna a fornire il gas dal primo giorno del secondo mese solare successivo alla ricezione via mail dell'Ordinativo di Fornitura (se l'Ordinativo giunge entro il 13 del mese), oppure il primo giorno del terzo mese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo (qualora l'Ordinativo giungesse al fornitore dopo il 13 del mese), salvo diversa data successiva concordata tra le parti. In ogni caso, le forniture si attiveranno solo il primo giorno solare di un certo mese.

### **13. ONERI DI GESTIONE PRATICHE NEI CONFRONTI DEI DISTRIBUTORI**

L'offerente dichiara che non richiederà al cliente oneri superiori e/o aggiuntivi a quelli previsti dalle Delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

### **14. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

### **15. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLE SPESE SOSTENUTE PER LA PUBBLICAZIONE**

Gli appaltatori sono tenuti a rimborsare alla Società Consortile Energia Toscana, quale Stazione Appaltante, le spese sostenute per la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 66 comma 7bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Tali spese, il cui ordine di grandezza è complessivamente di 1.000-2.000 €, saranno ripartite per lotto in proporzione al valore dei contratti aggiudicati, così come da esito della gara.

### **16. CESSIONE DEL CREDITO**

La cessione del credito da parte di un fornitore vincitore di lotto è ammessa, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art.117 del d.lgs.163/06.

Si tenga inoltre presente che la disciplina pubblicistica deroga in parte da quella presumibile da quella civilistiche. Nella fattispecie:

- In deroga al principio generale dell'art. 1260 del codice, in corso di esecuzione del contratto, il creditore cedente deve chiedere il previo consenso al debitore ceduto, segnatamente la PA, per poter cedere il credito. (art. 9 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo, l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (Allegato E));
- la cessione del credito deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio e deve essere notificata all'amministrazione centrale ovvero all'ente ovvero ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento. (artt. 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440).

Inoltre la Circolare 29 luglio 2008, n. 22 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, inerente i chiarimenti al Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40 e concernente "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" (di seguito Regolamento) prevede che la verifica prevista dall'articolo 48-bis vada effettuata esclusivamente nei confronti del creditore originario (cedente), a prescindere dalla circostanza che la cessione del credito sia avvenuta con o senza il consenso del soggetto pubblico debitore (ceduto). In altri termini, nei confronti del soggetto cui è stato trasferito il diritto di credito (cessionario) – subentrato nel rapporto con la Pubblica amministrazione in virtù di un contratto stipulato tra privati al quale la stessa è rimasta estranea – non sussistono i presupposti per procedere alla verifica disciplinata dal Regolamento.

Qualora l'esito della verifica effettuata nei confronti del cedente evidenzia una situazione legittimante la sospensione del pagamento, l'Amministrazione può comunque opporre al

cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del creditore originario, ivi inclusa quella disciplinata dall'articolo 48-bis.

## 17. PENALI

1. Per la mancata attivazione del servizio di trasmissione del flusso dati di fatturazione mensile di cui al punto 9, il fornitore sarà tenuto a corrispondere sia al CET che a ciascun socio, che abbia fatto richiesta del servizio, una penale di € 1.000 per ogni ciclo di fatturazione.
2. A seguito dell'attivazione del servizio di cui al comma 1, per il mancato o difforme invio<sup>3</sup> al CET di un singolo flusso dati di fatturazione mensile, che si protragga per oltre 10 (dieci) giorni lavorativi rispetto ai termini di consegna previsti, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere al CET una penale pari a Euro 500,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. A seguito dell'attivazione del servizio di cui al comma 1, per il mancato o difforme invio<sup>4</sup>, ad un socio che ne abbia fatto esplicita richiesta, di un singolo flusso dati di fatturazione mensile, che si protragga per oltre 10 (dieci) giorni lavorativi rispetto ai termini di consegna previsti, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere al socio una penale pari a Euro 500,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. L'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti non estingue l'obbligo del Fornitore di inviare il flusso dati di fatturazione al CET o ai soci, quando richiesto.
5. Le penali di cui ai commi precedenti saranno applicate nel pieno rispetto dei tetti stabiliti dagli artt. 298 e 145 comma 3 del DPR 207/10, e successive modifiche e integrazioni. A tal fine, per "ammontare netto contrattuale" del fornitore in questione si intenderà l'importo ottenuto applicando i suoi prezzi d'offerta P<sub>0</sub> ai volumi messi a gara nei lotti a lui aggiudicati.
6. In merito alle attivazioni di fornitura (sia dei punti di riconsegna contenuti nella documentazione di gara che aggiunti in corso d'anno nei tempi indicati al punto 12), per ogni giorno lavorativo di ritardo imputabile all'aggiudicatario rispetto alla Data di Attivazione della fornitura concordata fra CET e Fornitore, quest'ultimo è tenuto a corrispondere al Socio una penale pari a Euro 150,00 (centocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Tale importo non va inteso "per utenza", bensì per "tranche di attivazione" (mensilità per cui esiste per quel Socio almeno un'utenza non attivata). Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Bando di gara, al Disciplinare di gara e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al Bando di gara, al Disciplinare di gara, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Le penali di cui al punto precedente saranno applicate sia che non venga attivata nei termini prevista la totalità delle utenze di un socio, sia che tale ritardo avvenga solo per alcune utenze ("esecuzione della fornitura in maniera parzialmente difforme"). In entrambi casi, la penale di 150 €/giorno prevista dal disciplinare non sarà applicata "per utenza", ma per "tranche di attivazione" (mensilità in cui esiste nel lotto almeno un'utenza non attivata).
8. Le penali massime di cui ai precedenti commi 6 e 7 saranno applicate nel pieno rispetto dei tetti stabiliti dagli artt. 298 e 145 comma 3 del DPR 207/10, e successive modifiche e integrazioni. A tal fine, per "ammontare netto contrattuale" del fornitore in questione si intenderà l'importo ottenuto applicando i suoi prezzi d'offerta P<sub>0</sub> ai volumi di gas non attivati.

---

<sup>3</sup> Che non sia imputabile al CET, a causa di forza maggiore o a caso fortuito.

<sup>4</sup> Che non sia imputabile al socio, a causa di forza maggiore o a caso fortuito.

## **18. FORO COMPETENTE IN FASE DI FORNITURA**

Per qualsiasi controversia inerente il contratto che si originerà dalla presente procedura aperta, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Firenze, con espressa rinuncia di qualsiasi altro Foro.

## **19. NORME IN MATERIA DI SPENDING REVIEW**

Ai sensi della Legge 135/2012, qualora nel periodo di valenza contrattuale intervenga disponibilità di una convenzione Consip con corrispettivi medi annui migliorativi rispetto a quelli previsti da un certo contratto<sup>5</sup>, quest'ultimo sarà sottoposto per il complesso delle sue utenze a condizione risolutiva, con facoltà per il fornitore di adeguamento ai corrispettivi Consip.

## **20. ONERI TRIBUTARI E SPESE CONTRATTUALI**

I corrispettivi del contratto che si originerà dalla presente procedura aperta sono soggetti alle disposizioni del DPR 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al DPR 131/1986 per quanto concerne l'eventuale imposta di registro e al DPR 642/1972 per l'imposta di bollo. L'Iva sarà a carico del cliente; l'imposta di bollo ed ogni altra spesa connessa al contratto saranno a carico del contraente. Il contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che richiede la registrazione del contratto.

## **21. ALLEGATI AL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE E RIFERIMENTI TECNICI**

L'elenco dei Soci e la lista dei punti di consegna con i relativi dettagli tecnici e commerciali costituiscono l'Allegato al presente capitolato speciale e sono reperibili sul sito internet [www.consorzioenergiatoscana.it](http://www.consorzioenergiatoscana.it) alla sezione "Bandi\Bandi in corso".

Per ogni ulteriore dettaglio di natura tecnica e commerciale, è possibile rivolgersi all'ing. Davide Poli, presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni dell'Università di Pisa, Largo Lazzarino 1 – 56122 Pisa, tel. +39 050 2217351, [davide.poli@unipi.it](mailto:davide.poli@unipi.it), oppure all'ing. Luca Perni, presso il CET, tel.+39 334 6523153, [luca.perni@consorzioenergiatoscana.it](mailto:luca.perni@consorzioenergiatoscana.it).

## **22. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA**

I criteri di valutazione delle offerte e di aggiudicazione della gara sono indicati nel disciplinare.

## **23. NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal capitolato speciale d'appalto, si fa riferimento al d.lgs. 163/2006, alla L.R. 38/2007 e alla normativa generale del settore gas, nonché alle disposizioni emanate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico.

Società C.E.T.  
il Direttore ing.Luca Perni

---

<sup>5</sup> Da intendersi come vincolo contrattuale applicato all'insieme dei punti finali, anche appartenenti a lotti diversi, associati a uno stesso fornitore.

**La sottoscrizione del presente Capitolato Speciale vale anche come accettazione completa del Disciplinare di gara.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'impresa-società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza alcuna riserva tutti i patti e le condizioni del presente capitolato speciale d'appalto.

Data

Il Contraente  
(firma del legale rappresentante)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, il sottoscritto \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'impresa-società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ dichiara di aver preso conoscenza e di accettare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

**6. CORRISPETTIVI**

**8. LETTURA DEL GRUPPO DI MISURA**

**9. MODALITA' E TEMPI DI FATTURAZIONE**

**10. MODALITA' E TEMPI DI PAGAMENTO**

**15. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLE SPESE SOSTENUTE PER LA PUBBLICAZIONE**

**17. PENALI**

**18. FORO COMPETENTE IN FASE DI FORNITURA**

**19. NORME IN MATERIA DI SPENDING REVIEW**

Data

Il Contraente  
(firma del legale rappresentante)